



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

N. 72/2021 Registro Deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 22/12/2021

Oggetto: PIANO ORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

L'anno 2021 addì 22 del mese di 12 alle ore 20:45 in osservanza di tutte le formalità previste dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.i., e secondo quanto disposto con atto del Presidente del Consiglio Comunale in data 30.03.2020, in collegamento in videoconferenza, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta di prima convocazione pubblica trasmessa online in diretta streaming.

All'appello risultano:

BELLIFEMINE MARIA IRENE	SINDACO	Presente
ASTUTI SAMUELE	CONSIGLIERE	Assente
CARANGI MARIA CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
CENTANIN DONATELLA	CONSIGLIERE	Presente
RODIGHERO MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
CROCI ALBA	CONSIGLIERE	Presente
MANFREDI MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
CAMBIANICA SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
MALNATI CARLO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
SANSONE GIACOMO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
MANINI OLINTO	CONSIGLIERE	Presente
GULINO DANIELA	CONSIGLIERE	Assente
CASSINA PAOLA LORENZA	CONSIGLIERE	Presente
REGAZZONI GRETA	CONSIGLIERE	Assente
NEGRO STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
VANZO ROBERTINO	CONSIGLIERE	Presente
DAMIANI SANDRO	CONSIGLIERE	Assente

Assenti: 5, Astuti Samuele, Gulino Daniela, Regazzoni Greta, Negro Stefano, Damiani Sandro.

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SANSONE GIACOMO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'Argomento in oggetto.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Sentita la discussione apertasi sull'argomento:

PRESIDENTE

Questo è il punto che ci attende inesorabilmente a fine anno, e che ci costringe sempre ai tempi supplementari. Se vuole, penso, l'Assessore Cannito esporre il punto brevemente che è già stato trattato in Commissione. Grazie.

ASSESSORE CANNITO

Buonasera Presidente. Buonasera a tutti. Come diceva, appunto, il nostro Presidente il punto è già stato trattato durante la Commissione. Si rende necessaria questa ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2020. Le pubbliche Amministrazioni non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il Comune può mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del Testo Unico, trovate l'elenco nella proposta di deliberazione. Rispetto ai tempi, per effetto dell'art. 20 sempre del Testo Unico entro il 31 dicembre 2021 il Comune deve provvedere ad effettuare una razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2020 individuando quelle che devono essere alienate. La novità per noi è, chiaramente, il passaggio della Società Olona, all'interno della Società Alfa S.r.l. La deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 7 luglio 2020 con la quale il Comune di Malnate ha aderito alla Società Alfa S.r.l. con sede legale in Varese Via Carrobbio, Società in house dal capitale esclusivamente pubblico affidataria della gestione del servizio idrico integrato per i Comuni aderenti, ricompresi nell'Ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese. La deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/09/2020 con la quale il Comune aderiva all'operazione di fusione per incorporazione della Società Olona all'interno della Società Alfa S.r.l. Si prendeva atto e si accettava espressamente il rapporto di concambio costituente la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai Soci delle incorporate, in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle Società ecologiche incorporate, oggetto di espressa relazione redatta da esperto a mezzo della quale è stata attestata la correttezza e la congruità del criterio di concambio in concreto adottato nel caso di specie. Con atto in data 18 dicembre 2020 a rogito Notaio Andrea Tosin di Gallarate, registrato a Varese in data 21 dicembre 2020 iscritto presso il registro delle imprese di Varese in data 22 dicembre 2020 avvenuta la fusione per incorporazione delle Società ecologiche tra cui Società Fiume Olona, in cui, il Comune di Malnate aveva una partecipazione del 5,36% nella Società Alfa S.r.l., la quota di partecipazione Società Alfa S.r.l., attualizzata a seguito dell'applicazione del rapporto di concambio di cui dicevamo, alle quote precedentemente possedute nella Società Fiume Olona ammonta ad € 1.441,90 pari allo 0,94394% del capitale sociale. La quota di partecipazione indiretta nella Società Prealpi Servizi, Società tramite Alfa S.r.l. è pari allo 0,16%. Quindi, alla data del 31/12/2020 il Comune di Malnate, possedeva le seguenti partecipazioni: denominazione Alfa S.r.l. attività svolta gestione del servizio idrico integrato partecipazione diretta 0,94394% partecipazioni indirette Prealpi Servizi S.r.l. di cui quota indiretta Comune di Malnate pari a 0,16%; denominazione ACSM/AGAM S.p.A. attività svolta attività di distribuzione del gas naturale e dei segmenti del servizio idrico partecipazione diretta 0,00098% partecipazioni indirette nessuna. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Assessore Cannito per l'esposizione. Ci sono interventi, invece? Riguardo alla discussione, non mi sembra. Dichiarazioni di voto a riguardo, non credo. Pertanto, possiamo procedere alla



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

messa in votazione del punto 1 all'ordine del giorno. Ricordiamoci che qui abbiamo il vincolo della votazione per appello nominale ma, la farei sempre con alzata di mano e, poi, con il riepilogo dei nominativi che provvedo a fare io. Leggo l'oggetto della proposta di deliberazione: Piano ordinario di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, ricognizione partecipazioni possedute, individuazione partecipazioni da alienare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U., entro il 31 dicembre 2021 il Comune deve provvedere ad effettuare una razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2020, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATE INOLTRE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 39 del 07/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Malnate ha aderito alla Società Alfa srl con sede legale in Varese Via Carrobbio, 3 – codice fiscale e partita IVA 03481930125, società in-house dal capitale esclusivamente pubblico affidataria della gestione del servizio idrico integrato per i comuni aderenti ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 62 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale :
- il Comune di Malnate aderiva alla operazione di fusione per incorporazione della Società Olona all'interno della Società Alfa srl;
- si prendeva atto e si accettava espressamente il rapporto di concambio costituente la quantità delle quote di Alfa S.r.l. da assegnare ai soci delle incorporate in cambio delle azioni o delle



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate, oggetto di espressa relazione redatta da esperto incaricato ai sensi dell'art. 2501- sexies del cod. civ., a mezzo della quale è stata attestata la correttezza e la congruità del criterio di concambio in concreto adottato nel caso di specie;

VERIFICATO che con atto in data 18 dicembre 2020, a rogito notaio Andrea Tosi in Gallarate (va), rep. N. 47642/28732, registrato a Varese in data 21 dicembre 2020 n. registrazione 35264 Serie 1T, e iscritto presso il Registro delle Imprese di Varese in data 22 dicembre 2020, è avvenuta la fusione per incorporazione delle società ecologiche tra cui Società Fiume Olona in cui il Comune di Malnate aveva una partecipazione del 5,36% nella Società ALFA S.r.L.;

PRESO ATTO che:

- la quota di partecipazione in Società ALFA SRL aggiornata a seguito dell'applicazione del rapporto di concambio alle quote precedentemente possedute nella Società Fiume Olona ammonta ad € 1.441,90 pari allo 0,94394% del capitale sociale;
- che la quota di partecipazione indiretta nella società Prealpi Servizi (società tramite Alfa SRL) è pari allo 0,16%;

DATO QUINDI ATTO che alla data del 31/12/2020 il Comune di Malnate possedeva le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Attività svolta	Partecipazione diretta	Partecipazioni indirette
ALFA SRL	Gestione del servizio idrico integrato	0,94394%	PREALPI SERVIZI SRL di cui quota indiretta comune di Malnate pari a 0,16%
ACSM AGAM SPA	Attività di distribuzione del gas naturale e dei segmenti del servizio idrico	0,00098%	NESSUNA

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra si rileva che:

- le società partecipate gestiscono per conto del Comune di Malnate servizi di interesse locale e precisamente:



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- **Società ALFA SRL** gestisce il servizio di fognatura e depurazione delle acque per l'intero territorio comunale, in quanto società inhouse della Provincia di Varese affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato (attività non svolta per l'ente da altri soggetti pubblici o privati);
- **ACSM AGAM SPA** gestisce tramite la sua partecipata LERETI spa il servizio di acquedotto per l'intero territorio comunale (attività non svolta per l'ente da altri soggetti pubblici o privati);
- la partecipazione alle stesse risulta importante per l'Amministrazione Comunale in quanto le società svolgono servizi essenziali nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato, contribuendo a migliorare la qualità della vita e il rispetto delle risorse.
- non si rilevano attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali rientrando nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 175/2016.
- non si rilevano le ipotesi previste dall'art. 20 c. 2 del D.Lgs. 175/2016 per l'adozione del piano di razionalizzazione previsto dallo stesso articolo, in quanto alla data del 31/12/2020:
 - ✓ non si rilevano situazioni di criticità relative ai limiti del fatturato e al numero dei dipendenti;
 - ✓ non vi sono altre società che svolgono attività analoghe,
 - ✓ non vi è necessità di contenimento dei costi tenuto conto che i bilanci rilevano utili di esercizio;
- per quanto riguarda le quote di partecipazione indiretta, considerato che le stesse sono funzionali all'operatività delle società partecipate direttamente, e tenuto conto della percentuale irrilevante di possesso da parte del Comune di Malnate, non si ritiene di intraprendere azioni di razionalizzazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATA le proprie deliberazioni n. 73 in data 28/09/2017 con la quale è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Malnate alla data del 23/9/2016 ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e che la stessa ha costituito aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge. 23/12/2014 n. 190 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 13/06/2015, esecutiva, a seguito del quale si è provveduto alla dismissione delle azioni possedute in Banca Etica, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato nella seduta della competente Commissione Consiliare del 16/12/2021;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione in data 15/12/2021 e allegato alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 sotto il profilo tecnico del presente atto;

DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

CON la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri votanti: 12

Consiglieri astenuti: 0

Voti favorevoli: 12 Bellifemine Maria Irene, Carangi Maria Cecilia, Centanin Donatella, Rodighiero Matteo, Croci Alba, Manfredi Maria Cristina, Cambianica Simone, Malnati Carlo Giuseppe, Sansone Giacomo, Manini Olinto, Cassina Paola Lorenza, Vanzo Robertino.

Voti contrari: 0

DELIBERA

- 1) **APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Malnate alla data del 31/12/2020, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, nelle modalità indicate in premessa e come da schede allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale Allegato A), dando atto che non si rilevano partecipazioni da alienare.
- 2) **DARE ATTO** che l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette di cui al punto 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del CC n. 19 del 13 giugno 2015 e n. 73 del 28/09/2017 e che il processo di razionalizzazione successivo alla data del 31/12/2020, data di riferimento della presente revisione, sarà oggetto della futura delibera consiliare di razionalizzazione periodica, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/16.
- 3) **DARE ATTO** che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 come risulta nella parte narrativa.
- 4) **TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sez. di controllo della Regione Lombardia e al Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio Comunale, in considerazione delle ravvicinate scadenze di legge, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri votanti: 12

Consiglieri astenuti: 0

Voti favorevoli: 12 Bellifemine Maria Irene, Carangi Maria Cecilia, Centanin Donatella, Rodighiero Matteo, Croci Alba, Manfredi Maria Cristina, Cambianica Simone, Malnati Carlo Giuseppe, Sansone Giacomo, Manini Olinto, Cassina Paola Lorenza, Vanzo Robertino.

Voti contrari: 0

DELIBERA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SANSONE GIACOMO

IL SEGRETARIO
TALDONE MARGHERITA